



Numero registro generale 6317/2019

Numero sezionale 3656/2026

Numero di raccolta generale 18314/2026

Data pubblicazione 06/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE TRIBUTARIA -

OGGETTO

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Matteo Socci	Presidente
Ugo Candia	Consigliere- rel.
Gianmarco Calienno	Consigliere
Margherita Libri	Consigliere
Annachiara Massafra	Consigliere

NOTIFICA ATTO
IMPUGNATO

Ud. 29/04/2026

ha deliberato di pronunciare la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6317/2019 del ruolo generale, proposto

DA

██████████ S.R.L. (codice fiscale ██████████), in
persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro*
tempore, ██████████ ██████████ rappresentata e difesa, giusta procura
speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. ██████████
(codice fiscale ██████████).

- RICORRENTE -

CONTRO

R.T.I. - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - (codice fiscale ██████████),
██████████ S.P.A. (codice fiscale ██████████) ED ██████████ S.R.L.
(codice fiscale ██████████) - quale concessionario del servizio di
riscossione TARSU per Napoli e Provincia - in persona del legale



rappresentante *pro tempore*, dr. [REDACTED], di [REDACTED] S.p.A., in forza di procura speciale del 9 novembre 2017 per notar [REDACTED] (racc. [REDACTED] - rep. [REDACTED]), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]).

- CONTRORICORRENTE -

per la cassazione della sentenza n. 9020/16/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 ottobre 2018.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale del 29 aprile 2026 dal consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento indicati in atti, con cui il citato R.T.I. chiedeva alla ricorrente il versamento della TARSU per gli anni di imposta 2010/2012.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l'appello proposto dalla contribuente, assumendo, in linea con la valutazione del primo Giudice, che il ricorso originario doveva considerarsi inammissibile, non avendo l'istante provato la sua tempestività, giacchè la data notifica dell'atto impugnato (20 dicembre 2016) risultava scritta a penna, da mano ignota, contenente una chiara abrasione e con sovraimpressione di una data diversa (il n. 7 dell'anno 2017 risultava palesemente corretto in 6), così da rendere del tutto incerta la data di notifica dell'atto.

3. [REDACTED] S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia, notificandolo in data 26 febbraio 2019, articolando due motivi.



4. Il citato R.T.I. resisteva con controricorso notificato l'8 aprile 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l'istante ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 21 d.lgs. n. 546/1992, 14 della legge n. 890/1982 e 2697 c.c., ponendo in evidenza che costituiva circostanza pacifica tra le parti che l'avviso fosse stato notificato il 20 dicembre 2016, tanto da costituire tale circostanza l'argomento sul quale la difesa del R.T.I. aveva resistito all'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere impositivo sollevata dalla contribuente, come del resto emergeva anche dalla scheda prodotta, riportante l'esito della spedizione.

Sul versante giuridico, poi, la ricorrente ha contestando la pronuncia impugnata, rappresentando che la notifica tramite il servizio postale diretto non prevede una relata di notifica e che è onere dell'agente della riscossione fornire la prova della notifica.

2. Con la seconda censura la società ha eccepito, con riguardo all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 137, 152 c.p.c., assumendo che l'avviso di ricevimento postale ritorna al mittente, che al contribuente non resta alcuna evidenza della data di notifica dell'atto e che le annotazioni scritte a penna dalla contribuente erano state eseguite come promemoria ad uso personale e che competeva al concessionario dimostrare la notifica, essendo in possesso della relativa documentazione.

2. Il ricorso va accolto, esaminando congiuntamente i due motivi, siccome connessi.

3. L'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 prevede che. «Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il



ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia».

Il quinto comma stabilisce che «Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi».

4. Questa Corte ha chiarito che il predetto quinto comma stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali, giacchè detta sanzione deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una *extrema ratio*.

Non solo. E' stato precisato che il disposto del citato art. 22, comma 5, rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente, ma si è altresì ricordato, con particolare riguardo al processo tributario, che la citata disposizione deve essere letta in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità prima di ordinare di produrre la documentazione relativa alla notifica dell'atto impugnato (v., anche da ultimo, Cass. n. 27257/2025, che richiama Cass. n. 25107/2020; Corte cost. n. 189/2000, Cass. n. 30218/2022; Cass. n. 11435/2018; Cass. n. 22770/2006).

4.1. Va aggiunto che la verifica in questione va eseguita tenendo conto delle modalità della notifica eseguita – come nella specie – tramite servizio postale diretto da parte del concessionario, come previsto dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, le quali non prevedono una relazione di notifica (v., tra le tante, Cass. n. 1686/2023), né la consegna al destinatario di una decifrabile traccia documentale della



data di consegna della busta contenente il plico, giacchè l'avviso di ricevimento è restituito al mittente (v., tra le tante, Cass. n. 1686/2023 cit.).

Tali peculiarità devono orientare l'indagine sulla data di ricezione dell'atto impugnato, non potendo certo escludersi, a fronte del predetto dato normativo (l'art. 22, comma 5, d.lgs. citato), che non individua la parte cui rivolgere l'ordine, che la disposizione di produrre l'originale del documento possa, ove necessario, anche essere inoltrata al soggetto che lo possiede, nel caso di specie, il concessionario al quale è stato restituito l'avviso di ricevimento.

In ciò, quindi, dovendo contemperarsi il principio espresso da questa Corte (v. Cass. n. 25107/2020, che richiama Cass. 10209/2018) secondo cui è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso.

4.2. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: *«la previsione dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui "Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi", rappresenta un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente, onde evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità prima di ordinare di produrre la documentazione relativa alla notifica dell'atto impugnato. L'ordine di produzione del documento può anche essere inoltrato al soggetto notificatore qualora questi sia l'unico soggetto a possedere traccia dell'esito della notifica, come accade in quella eseguita tramite raccomandata postale diretta con avviso di ricevimento, essendo il soggetto al quale viene restituita detta ricevuta».*



5. In siffatti termini, il ricorso va accolto avendo la Commissione regionale dichiarata l'inammissibilità del ricorso per la ritenuta assenza di prova circa la data di notifica del ricorso, senza attivare i poteri di cui all'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 ed omettendo ogni considerazione sulle particolari modalità di notifica dell'atto impugnato.

6. La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione - per un nuovo esame alla luce dei principi sopra esposti, nonché per regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – in diversa composizione - anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.

IL PRESIDENTE

ANGELO MATTEO SOCCI

